

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5514 del 29/09/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 intestata a TECHNOSILOS S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5765 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 intestata a TECHNOSILOS S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, come successivamente aggiornata e volturata in favore di TECHNOSILOS S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bertinoro in data 09/05/2025, acquisita al Prot. Com.le n. 8950 e da Arpae al PG/2025/87239, da **TECHNOSILOS S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11202 del 09/06/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/106901, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 02/07/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12939 e da Arpae al PG/2025/121994;

Atteso che in merito all'impatto acustico il Comune di Bertinoro, con nota Prot. Com.le 15929 del 20/08/2025, acquisita al PG/2025/148682, vista la dichiarazione allegata del Tecnico Competente in Acustica non ritiene necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 447/1995. *“Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/09/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, come successivamente aggiornata e volturata in favore di TECHNOSILOS S.R.L., come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014**, Prot. Prov.le 43609/2014 avente ad

oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – **TECHNOSILOS S.N.C. DI GIACOMO GENTILI & C.** con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), via Piana n. 67 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro prot. n. 20343 del 19/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di materie prime in polvere sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro alla ditta in data 05/05/2014 con Atto Prot. Com.le 7506, come successivamente aggiornata e volturata in favore di **TECHNOSILOS S.R.L.**, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1225 del 24/04/2014, Prot. Prov.le 43609/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta è attualmente autorizzata con AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1225 del 24/04/2014 prot. n. 43609, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 prot. n. 7506 a "TECHNOSILOS snc di Giacomo Gentili & C.", successivamente aggiornata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2018-2219 del 08/05/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/05/2018 prot. n. 9014, con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2021-2626 del 25/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/05/2021 prot. n. 10354 e con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2024-3976 del 17/07/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 18/07/2024 prot. n. 14659 a TECHNOSILOS srl per l'attività di costruzione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di prodotti in polvere e granulari svolta nello stabilimento sito nel Comune di Bertinoro (FC), Via Siena n. 95, n. 189 e Via Piana n. 67.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quindi, relativamente alle emissioni in atmosfera:

- realizzazione di un nuovo impianto di taglio laser con nuova emissione in atmosfera E10 nell'unità produttiva di via Piana 67;
- incremento dell'attività di saldatura inox con modifica dei parametri autorizzati dell'emissione E1 – Saldatura presso unità produttiva di via Siena 95;
- dismissione della emissione E8 "Caldaia riscaldamento (28,93 kW a metano)" nell'unità produttiva di via Piana 67.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/92459 del 19/05/2025, aggiornata in data 08/07/2025 con PG/2025/123033, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2025/92469 del 19/05/2025, aggiornata in data 08/07/2025 con PG/2025/122999, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, visto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) derivanti dalle attività di saldatura e taglio laser anche su acciaio inox, una valutazione per quanto di competenza, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353, visto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) derivanti dalle attività di saldatura e taglio laser anche su acciaio inox.

La relazione tecnica PG/2025/132265 del 22/07/2025 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contiene una valutazione istruttoria

positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

(...omissis...)

Descrizione del ciclo produttivo

Il ciclo produttivo prevede la produzione di macchine e impianti completi per lo stoccaggio, trasporto, movimentazione, dosaggio, miscelazione, setacciatura di prodotti solidi, granulari, in polvere e liquidi, sistemi di automazione e supervisione, eventuali impianti elettrici.

Presso Via Piana 67 a Bertinoro (FC) sono presenti la sede legale, gli uffici, il magazzino, la micropallinatura, il taglio laser (nuovo), il reparto assemblaggio, il reparto spedizioni e laboratori di sartoria.

Nella sede di via Siena 95 a Bertinoro (FC) vengono effettuate le lavorazioni di carpenteria per la realizzazione di manufatti o particolari metallici con la fase di saldatura.

Nella sede di via Siena 189 a Bertinoro (FC) è presente un laboratorio adibito a prove di impianti e prototipi, area di deposito, uffici. Non sono presenti emissioni salvo l'impianto termico civile E9.

Le fasi produttive restano inalterate rispetto alla precedente autorizzazione, salvo l'inserimento di un nuovo impianto di taglio laser nella sede di via Piana 67, utilizzato per lavorazioni su lamiera in acciaio inox ed acciaio al carbonio (ferro) per la realizzazione di componenti, particolari, accessori e semilavorati per macchinari ed attrezzature ed impianti, con relativa emissione in atmosfera E10.

Tempi funzionamento impianti: 8-9 h/giorno, 260 gg/anno

Tempi di arresto impianti: immediati

Per una disamina puntuale di tutto il ciclo produttivo si rimanda alla relazione della Ditta.

(...omissis...)

Quadro emissioni convogliate modificate inviato dal gestore:

Punto di emiss. N°	Provenienza	Portata Nmc/h	Durata emiss. h	Frequenza nelle 24h N°	Temp. °C	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquin. emiss. max. mg/Nmc	Altezza emiss. dal suolo m	Sezione di emiss. mq	Tipo di impianto abbattim.	Note
E1	Saldatura, puntatura, smerigliatura	20.000	9	1	amb	Materiale particellare Ossidi di azoto (NO2) Ossido di carbonio (CO) Cr VI + Ni	10 5 10 1	8,7	0,5	Filtro a pannelli	MODIFICATA
E10	TAGLIO LASER	2.000	9	1	amb	Materiale particellare Ossidi di azoto (NO2) Ossido di carbonio (CO) Cr VI + Ni	10 5 10 1	10	0,06	Filtro a tessuto	NUOVA

(...omissis...)

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E10 Taglio laser - via Piana 67

In relazione all'emissione E10, le valutazioni fornite dalla ditta dimostrano il superamento della soglia di rilevanza indicata nelle tabelle A1 (CrVI) e tabella B (Ni) di cui all'allegato 1 parte II degli allegati alla parte V per le sostanze CrVI e Ni.

Stante questa situazione pertanto all'emissione E10 devono essere applicati i limiti emissivi del Criaer 4.13.16 e quelli più cautelativi della DGR 2236 punto 4.31, oltre al limite emissione pari a 1 mg/Nmc per CrVI+Ni derivante dagli allegati del DLgs 152/06.

In relazione all'impianto di abbattimento previsto dallo stesso punto del Criaer, la scheda del filtro a piastre a controlavaggio pneumatico (specifico per le lavorazioni meccaniche anche a caldo) dimostra il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato 2 dei Criteri Criaer con una velocità di filtrazione

di 0.018 m/s.

E1 Saldatura acciaio inox - Via Siena 95

Si tratta di un'emissione esistente di cui si chiede la modifica per la sola parte dei limiti di emissione. Giustamente l'azienda, avendo verificato il superamento delle soglie di rilevanza indicate nelle tabelle A1 (CrVI) e tabella B (Ni) di cui all'allegato 1 parte II degli allegati alla parte V per le sostanze CrVI e Ni, chiede l'applicazione dei pertinenti limiti pari a 1 mg/Nmc per CrVI+Ni.

All'emissione pertanto rimangono invariati gli altri limiti che fanno riferimento al punto Criaer 4.13.20 e quelli più cautelativi della DGR 2236 punto 4.29.

Si rimarca il fatto che né Criaer né DGR prevedono la presenza di un sistema di abbattimento che invece qui è presente a maggior presidio delle emissioni.

Per E1 ed E10 In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime delle emissioni da E1 ad E10*
- eseguire monitoraggio annuale alle emissioni da E1 ad E10*

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 220729, acquisita al prot. PG/2025/152895 del 28/08/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole, come di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta in oggetto relativa al procedimento ambientale di cui trattasi (ns. prot. 0130165/2025 del 20/05/2025), esaminata la documentazione inviataci, comprensiva delle integrazioni successivamente presentate (ns prot.0173050 del 03/07/2025),

premesso che la modifica in oggetto può considerarsi ampliamento di attività classificabile come industria insalubre di prima classe (elenco C n. 6, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994) presente in contesto prevalentemente industriale ma con presenza di alcune civili abitazioni nelle immediate vicinanze, per cui le modifiche in progetto devono essere corredate di idonee misure mitigative dei conseguenti impatti sulla salute della popolazione residente derivanti dagli inquinanti emessi,

tenuto in considerazione quanto dichiarato dalla Ditta in oggetto nella documentazione agli atti riguardo al tempo di funzionamento degli impianti (9 ore al giorno per 260 giorni /anno); alle caratteristiche delle lavorazioni, in particolare nella sede di Via Siena dove “ si svolgono le principali lavorazioni meccaniche e di carpenteria” e dove “ vengono indirizzati i componenti tagliati per l'utilizzo come semilavorati” (componenti in acciaio inox oltre a componenti in acciaio al carbonio) ; ai quantitativi utilizzati di lamiere in acciaio inox (201.096 Kg/anno) e di fili,bacchette di saldatura inox (345 Kg/anno), con ipotesi di “un incremento cautelativo del 20% sul consumo a consuntivo 2024”,

valutate le caratteristiche della nuova emissione E10 e della modificata emissione E1 (oltre alla dotazione di filtri, anche la diversita' delle rispettive portate; le diverse altezze dei rispettivi camini; i diversi orientamenti dei rispettivi camini rispetto agli edifici residenziali presenti nelle immediate vicinanze; la pericolosità per la salute degli inquinanti emessi, con particolare riguardo alla cancerogenicità), tenendo altresì presenti le diverse attività lavorative che fanno tutte capo all'emissione E1 (postazioni di saldatura e se necessario anche operazioni di smerigliatura e anche uso saltuario di puntatrice mobile e sistema di taglio al plasma mobile, come dichiarato dalla Ditta in oggetto)

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

con la seguente prescrizione :

1. *Il camino dell'emissione E1, per la quale è stata richiesta dalla Ditta una modifica derivante da un incremento dell'attività di saldatura anche di acciaio inox e orientato direttamente verso un edificio residenziale di altezza paragonabile a quella del camino di emissione (8.7 mt), sia diversamente direzionato, in maniera tale da ottenere una dispersione in atmosfera dei relativi inquinanti (contenenti sostanze particolarmente pericolose per la salute umana) non impattante su tale recettore.”.*

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 05/05/2014 prot. n. 7506 e successivi aggiornamenti, e da quella presentata per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Via Siena n. 95

EMISSIONE N. 3 – CALDAIA AD USO RISCALDAMENTO (29,1 kW a metano)

EMISSIONE N. 4 – CENTRALE TERMICA AD USO RISCALDAMENTO (252 kW a metano)

Via Piana n. 67

EMISSIONE N. 6 – GENERATORE ARIA CALDA (300 kW a metano)

EMISSIONE N. 7 – CALDAIA RISCALDAMENTO (25,5 kW a metano)

Via Siena n. 189

EMISSIONE N. 9 – CENTRALE TERMICA (111 kW a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera**, derivanti dall'attività di costruzione di impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio di prodotti in polvere e granulari, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Via Siena n. 95

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA, PUNTATURA, SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a due stadi (filtri ondulati in rete metallica + filtri ondulati in fibra di poliestere apprettate con resine sintetiche) con pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,7	m
Durata	9	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr + Ni e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

Via Piana n. 67

EMISSIONE N. E5 – MICROPALLINATURA

Impianto di abbattimento: ciclone pre-separatore e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a piastre a controlavaggio pneumatico

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr + Ni e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. **Entro e non oltre la data di comunicazione** della messa in esercizio dell'**emissione modificata E1** di cui al successivo punto 3., **il camino dell'emissione E1**, attualmente orientato direttamente verso un edificio residenziale di altezza paragonabile a quella del camino di emissione, **dovrà essere diversamente direzionato** in maniera tale da ottenere la dispersione in atmosfera dei relativi inquinanti (contenenti sostanze particolarmente pericolose per la salute umana) meno impattante possibile su tale recettore. L'avvenuta realizzazione di quanto sopra dovrà essere indicata con apposita documentazione tecnica e prospettiva nella comunicazione di cui al successivo punto 3.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** ed alla **emissione nuova E10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** ed alla **emissione nuova E10** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** ed alla **emissione nuova E10**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime delle **emissioni E1 ed E10** si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E10**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale della **emissione E5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad

aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale :
 - a. dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E5**, così come richiesto al precedente punto 9.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E5 ed E10** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.